

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana*

*L'Assessore*

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- Visto decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- Visto l'art.3 del D.M. 11 dicembre 1997 n.507;
- Visto l'art.9 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10;
- Visto l'articolo 7, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
- Visto il verbale del 16 marzo 2010 recante gli esiti della riunione collegiale del Comitato per la determinazione dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, le cui risultanze sono contenute nell'allegato B) del medesimo verbale;
- Visto il proprio decreto n. 13 del 8 aprile 2010 con cui in via sperimentale è stato istituito, il biglietto unificato per l'ingresso al Parco di Selinunte e al Parco di Segesta, considerando i predetti Parchi integrati ai soli fini della fruizione;
- Visto il proprio decreto n.19 del 17 maggio 2010 con cui sono state rideterminate le tariffe dei biglietti di ingresso a tutti gli altri siti culturali, negli importi di cui all'allegato A facente parte integrante dello stesso, a fianco di ciascuno riportate;
- Considerato che le tariffe di ingresso nei siti di Segesta e Selinunte, già disciplinate con il citato D.A. n. 13/2010 sono riportate distintamente, per mero errore, nell'allegato A) al citato D.A. n. 19/2010;
- Considerato che il costo del biglietto unificato per i siti di Segesta e Selinunte di cui al citato D.A. 13/2010 è stato impropriamente determinato in euro 12,00 anziché in euro 9,00 al fine di incentivare la visita ai due siti in considerazione anche della ubicazione degli stessi;

- Considerato che le tariffe di ingresso nei siti del Museo archeologico di Aidone e della Zona archeologica di Morgantina sono per mero errore indicate come distinte, mentre risultano essere già disciplinate con tariffa d'ingresso unica con il D.A. n. 8517/99;
- Considerato che all'art.2 del medesimo D.A 19/2010 è impropriamente riportato il termine "unificata" dopo tariffa;
- Visto il verbale concernente la riunione del 31 maggio 2010 svoltasi con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore turistico, da cui rileva la necessità di differire l'applicazione delle nuove tariffe per i visitatori singoli o in gruppi inviati da agenzie e/o tour-operator e ciò per effetto dei contratti già definiti da questi ultimi e pertanto non modificabili con la conseguente ricaduta dei maggiori oneri sul settore medesimo;
- Ritenuto di poter accogliere la predetta richiesta al fine di evitare refluenze negative sull'economia del settore;
- Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni al D.A. 13/2010 e al D.A. 19/2010

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'allegato A) del D.A. n. 19 del 17 maggio 2010 è sostituito dall'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

All'articolo 2 del D.A. n. 19 del 17 maggio 2010 è soppressa la parola "unificata".

### Art. 2

L'art.2 del D.A. n. 13 dell'8 aprile 2010 disciplinante il costo del biglietto per l'accesso ai siti archeologici di Segesta e Selinunte è così sostituito:

" La tariffa è stabilita in € 9,00 il costo del biglietto così determinato resta fisso sia che si visiti uno solo dei due Parchi che entrambi, mentre per i residenti in Provincia di Trapani il costo del biglietto per l'ingresso al singolo Parco è di € 1,00".

### Art. 3

Ai gruppi di turisti e/o ai soggetti individuali originati da agenzie di viaggio o tour-operator le tariffe di cui all' allegato 1) del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 maggio 2011.

### Art. 4

Restano impregiudicate le disposizioni di cui ai citati decreti 13/2010 e 19/2010 non modificate dal presente decreto.

### Art. 5

Con successivo provvedimento si procederà ad adeguare i biglietti cumulativi ancora in vigore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, per il visto di competenza, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserito nel sito web istituzionale.

01 GIU. 2010



*Q. Di Passoro*  
*Abv. Gaetano Amaro*